

INPS - Messaggio 27 marzo 2013, n. 5178

Art. 24, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

L'art. 24, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito che con decreto direttoriale, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 247 del 2007, devono essere aggiornati, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

Le menzionate disposizioni hanno esteso il coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995 anche per le età corrispondenti a valori fino a 70 anni, requisito anagrafico soggetto ad adeguamenti in relazione agli incrementi della speranza vita.

Pertanto, ogniqualvolta il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70 anni, il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 anni, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335/1995.

Il comma 16 del menzionato articolo 24 ha altresì statuito che gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto 15 maggio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2012, ha rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i divisori e i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Si riporta la tabella, allegata al citato Decreto, nella quale sono indicati i nuovi coefficienti che tengono conto dell'età del pensionamento successiva ai 65 anni e fino a 70 anni.

ETA'	DIVISORI	VALORI
57	23,236	4,304%
58	22,647	4,416%
59	22,053	4,535%
60	21,457	4,661%
61	20,852	4,796%
62	20,242	4,940%
63	19,629	5,094%
64	19,014	5,259%
65	18,398	5,435%
66	17,782	5,624%
67	17,163	5,826%
68	16,541	6,046%
69	15,917	6,283%
70	15,288	6,541%
Tasso di sconto = 1,5%		

Le procedure sono state aggiornate